

Emergenza Covid-19 | Ulteriori misure di contenimento dell'epidemia e nuove regole sulla quarantena – DL 229/2021 e Circolare del Ministero della Salute n. 60136/2021

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 5, 2022

Come noto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309/2021 il Decreto Legge 30 dicembre n. 229 del 30/12/2021, in allegato, che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Si riportano di seguito le principali misure introdotte con il recente provvedimento.

Green pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31/3/2022), si amplia l'uso del Green Pass rafforzato (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della

relativa dose di richiamo) per l'accesso una serie di servizi ed attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;

Il Green Pass rafforzato sarà inoltre necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantena precauzionale

—
Dal **31 dicembre 2021**, il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Circolare Ministero della Salute n. 60136/2021

Con la Circolare allegata, il Ministero della Salute ha aggiornato le **misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)**.

In particolare il Ministero prevede che la **quarantena** dovrà

essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

- **contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

-**soggetti non vaccinati o con ciclo vaccinale primario incompleto o completato da meno di 14 giorni**: 10 giorni e test molecolare o antigenico negativo;

-**soggetti con ciclo vaccinale primario completato da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: 5 giorni e test molecolare o antigenico negativo;

-**soggetti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dal Covid-19 nei 120 giorni precedenti**: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;

-**operatori sanitari**: devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato;

- **contatti a basso rischio**:

per tali soggetti, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per quanto concerne invece l'isolamento, la circolare in commento prevede che per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni,

l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Si riportano in allegato il testo del DL 229/2021 e della Circolare n. 60136/2021.

All.ti

[Circolare Min. Salute 30_12_2021](#) [DL 229_2021](#)

AUTOTRASPORTI | Calendario divieti di circolazione 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

scritto da Marcella Villano | Gennaio 5, 2022

Informiamo che il DM 10.12.2021 "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2022 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate" è stato pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre scorso.

Il testo del provvedimento non contiene modifiche rispetto al calendario dei divieti dello scorso anno, nonostante anche Confindustria abbia sottolineato, come negli anni precedenti, una rivisitazione affinché aderisca maggiormente alle richieste del mondo produttivo, logistico e trasportistico.

E' stata altresì lasciata immutata la previsione contenuta nell'art.13 legata all'emergenza COVID-19 (art.13), che consente al MIMS di emanare appositi decreti pubblicati sul proprio sito internet che sospendono il calendario annuale dei divieti – qualora dovesse rendersi necessario – per consentire il trasporto di prodotti, materie prime e beni di prima necessità ed i flussi di approvvigionamento dell'industria e dell'agricoltura.

Il DM è reperibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

AUTOTRASPORTI | Rimborso accise IV trimestre 2021. Presentazione istanze dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022

scritto da Marcella Villano | Gennaio 5, 2022

Con nota del 21 dicembre 2021, prot. 490021/R, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato che possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel IV trimestre 2021 (1° ottobre – 31 dicembre 2021).

È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (<https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-t-rimembre-2021>).

Per **la fruizione del rimborso è obbligatoria l'indicazione, nella fattura elettronica della targa** del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell'Agenzia delle

Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

a) l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) l'attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

c) l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

L'ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2021, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A

allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, **i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.** Ciò per effetto dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell'ambito di operatività dell'art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

Per la fruizione dell'agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Si sottolinea che l'art. 8 ("Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale") del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, **a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.** Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna "KM PERCORSI" del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell'apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell'importo a credito

[Nota Agenzia Dogane 21.12.2021-rimborso accise IV trimestre 2021 \(1\)](#)

AMBIENTE | ETS – Decreto 6 dicembre 2021 “Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)”

scritto da Maria Rosaria Zappile | Gennaio 5, 2022

Segnaliamo che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, il decreto 6 dicembre 2021 recante *“Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)”*.

Il provvedimento, che si compone di 10 articoli, disciplina le tariffe relative alle attività di cui all’art. 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Le tariffe coprono il costo effettivo dei servizi resi ai sensi dell’art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono predeterminate e rese pubbliche e sono aggiornate ogni tre anni ai sensi dell’art. 46, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Il versamento delle tariffe deve essere effettuato prima dell’inizio delle attività istruttorie ed ispettive.

Il provvedimento è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07658&elenco30giorni=true

AMBIENTE | Focus “Emissione in atmosfera”

scritto da Maria Rosaria Zappile | Gennaio 5, 2022

Il prossimo 11 gennaio dalle ore 14:30 alle 16.00, Unioncamere organizza il focus “**Emissioni in atmosfera**” realizzato, unitamente ad altri eventi informativi, nell’ambito del programma “Sostenibilità ambientale” a valere sul Fondo di perequazione 2019/2020.

L’obiettivo dell’incontro è offrire un inquadramento di carattere generale sull’argomento con riferimento agli adempimenti a carico dei gestori di impianti che rientrano nel sistema EU-ETS (per quanto riguarda le autorizzazioni al rilascio di gas-serra) e a carico di cittadini e imprese in merito a determinate attività svolte su apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o alla loro vendita.

Programma

- Introduzione della tematica ambientale relativa alle emissioni di gas-serra in atmosfera
- Riferimenti alla normativa nazionale e contributo alla riduzione delle emissioni
- Esempi di attuazione nazionale (sistema EU-ETS e Gas fluorurati a effetto serra) con illustrazione dei principali Registri (Portale ETS, Registro F-gas e Banca Dati F-gas)
- Ruolo e coinvolgimento delle Camere di commercio sul tema

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.

L'iscrizione al webinar può essere effettuata al seguente link:

https://ecocerved-it.zoom.us/webinar/register/WN_Ix5P37E00puDG Tfjx5A-Zw;

AMBIENTE | Bilancio attività Settembre-Dicembre 2021

scritto da Maria Rosaria Zappile | Gennaio 5, 2022

Riportiamo, di seguito, un sintetico bilancio delle principali attività che hanno visto impegnata la rete ambiente di Confindustria, di cui Confindustria Salerno fa parte, negli ultimi 4 mesi del 2021:

- ***Direttiva Single Use Plastics (SUP)***

Sin dal percorso parlamentare di approvazione della Legge di delegazione europea, Confindustria ha dialogato attivamente con le istituzioni per garantire un recepimento della SUP che non ne ampliasse ingiustificatamente il campo di applicazione e che evitasse approcci inutilmente restrittivi e punitivi nei confronti dei prodotti monouso.

Nell'ambito delle interlocuzioni avviate con le Istituzioni, **è stato attivato un gruppo di lavoro composto dalle diverse Associazioni del Sistema interessate dalle nuove misure**, il cui lavoro ha consentito la partecipazione alle consultazioni del MITE sulle prime bozze di provvedimento e l'elaborazione di un Documento di posizione, trasmesso al Ministero lo scorso settembre.

E' stato realizzata un'intensa attività per portare avanti le proposte, sia in occasione dell'audizione parlamentare presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati sia attraverso il confronto con i diversi partiti della maggioranza e con il Governo.

A seguito di queste interlocuzioni, il Governo e il Parlamento hanno recepito molte delle proposte, in particolare l'esclusione dal campo di applicazione del decreto SUP dei materiali contenenti minimi rivestimenti in plastica (carta politenata) e la possibilità di immettere sul mercato prodotti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

Su questo tema stanno proseguendo le interlocuzioni, anche con la Commissione europea, in vista dell'adozione dell'atto di esecuzione previsto dalla direttiva SUP, che dovrà definire il metodo di calcolo degli obiettivi di riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso. La posizione espressa da Confindustria, che sostiene l'introduzione di un metodo basato sul peso della plastica del prodotto e non sul numero di prodotti, è sostenuta in Europa anche dal nostro Governo.

▪ *Strategia Nazionale per l'Economia Circolare (SEC)*

Dopo aver collaborato con il Ministero alla predisposizione del Documento da porre in consultazione, la rete ambiente ha ulteriormente contribuito alla definizione della SEC, predisponendo un documento di risposta alla consultazione con il contributo di tutti i settori.

Le proposte elaborate sono focalizzate soprattutto sulla necessità di rafforzare strumenti normativi come la disciplina sull'end of waste o quella sui criteri ambientali minimi (CAM), favorire e incentivare lo sbocco delle materie prime seconde, potenziare la dotazione impiantistica del nostro Paese valutando il ricorso anche a tecnologie abilitanti come il

riciclo chimico.

Proseguirà l'attività di interlocuzione affinché questi fondamentali driver per la transizione circolare possano essere concretamente implementati in quella che sarà la definitiva Strategia e i suoi necessari addentellati legislativi.

▪ Legge di Bilancio 2022

Nel testo approvato dal Parlamento sono presenti alcune misure fortemente volute da Confindustria. **In primis, la proroga della plastic tax di un ulteriore anno.**

Si sta continuando a lavorare per la sua definitiva soppressione.

Inoltre, risultano presenti misure che, in linea con le proposte di Confindustria, vanno nella direzione di un maggiore sostegno alla transizione.

Vengono istituiti, in particolare, un **fondo per la transizione industriale**, destinato a sostenere gli investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, e un **fondo rotativo per il clima**, che sosterrà interventi privati e pubblici, funzionali al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale.

▪ Obbligo di etichettatura degli imballaggi

Con la pubblicazione in GU del c.d. DL "Milleproroghe", è stata disposta – in linea con la proposta di Confindustria – la proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi al 30 giugno 2022. Viene,

inoltre, previsto il regime c.d. “salva scorte”, per cui **i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022** potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Sempre in linea con quanto richiesto da Confindustria, si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con **decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura.**

- **RENTRI**

Nell’ambito del gruppo di lavoro dedicato di Confindustria, si stanno raccogliendo criticità e proposte su questa prima fase di sperimentazione, che saranno trasmesse al MiTE. E’ in essere l’attività di supporto per le consentire alle Imprese del sistema di partecipare attivamente alla sperimentazione del nuovo registro per la tracciabilità dei rifiuti.

- **Controlli radiometrici**

La rete ambiente ha segnalato tempestivamente l’urgenza di adottare il decreto attuativo previsto dal d.lgs. n. 101 del 2020, al fine di evitare l’applicazione di disposizioni sussidiarie che avrebbero rischiato di paralizzare l’operatività delle filiere siderurgiche e metallurgiche. Dopo aver ottenuto una proroga sull’entrata in vigore delle citate norme sussidiarie, Confindustria ha trasmesso al MiTE un documento di posizione contenente proposte volte a superare le ulteriori criticità sul tema contenute nel d.lgs. n.101 e ribadendo la necessità di accelerare l’adozione del decreto attuativo, previo confronto con i settori coinvolti. A questo proposito, grazie all’intervento di Confindustria è stato

possibile portare avanti un proficuo confronto tra i settori interessati e il MiSE, che si è concluso con la definizione condivisa dei contenuti di un provvedimento che modificherà il decreto 101 e consentirà di superare le criticità applicative della disciplina sui controlli radiometrici.

Inoltre, con il DL c.d. "Milleproroghe", appena pubblicato in GU, il termine fissato dall'art. 72, comma 4, d.lgs. n. 101 del 2020 – ossia il 31 dicembre 2021 – viene prorogato nuovamente di ulteriori 60 giorni, dunque al 1° marzo 2022, in attesa della definizione del decreto attuativo.

- ***Progetto Confindustria-Sapienza "Fare e comunicare la Sostenibilità: lo stato dell'arte in Confindustria"***

Lo scorso maggio è stata avviata l'indagine prevista dal progetto, che ha visto la somministrazione di una web survey alle imprese associate a Confindustria. I primi risultati dell'indagine, conclusa a settembre, sono stati presentati dall'Università in occasione della riunione del GT RSI dello scorso novembre.

- ***Progetto Sustainability Manager***

E' in corso di finalizzazione la survey promossa da Confindustria e l'Osservatorio di 4.Manager sulle grandi Imprese che sta restituendo un quadro più chiaro sulle azioni da portare avanti nel prossimo futuro per meglio integrare la sostenibilità in azienda. Inoltre, per avere un quadro quanto più completo la survey sarà somministrata anche alle PMI grazie alla collaborazione avviata con Comitato Piccola Industria di Confindustria.

AMBIENTE | Aggiornamenti

scritto da Maria Rosaria Zappile | Gennaio 5, 2022

[Legge di Bilancio 2022 – legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)

È stata pubblicata in GU la legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022).

Lo scorso 23 dicembre il Senato ha approvato in prima lettura il Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Il testo alla Camera non ha subito modifiche.

Di seguito le principali misure di interesse ambientale:

- **Plastic e Sugar tax (comma 12)**

L'entrata in vigore dell'imposta sui MACSI – Manufatti con singolo impiego (c.d. **plastic tax**) e dell'imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. **sugar tax**) è rinviata al 1° gennaio 2023. Si tratta della quarta disposizione di proroga che consente di evitare l'applicazione di due imposte che, sin dalla loro introduzione, hanno evidenziato numerosi profili di criticità e sollevato forti perplessità sulla loro adeguatezza a raggiungere il risultato etico-ambientale, nonché di gettito erariale prefisso. La struttura delle due imposte, teorizzata nel 2019, peraltro, non appare allineata con le riflessioni avviate in ambito europeo e con le linee di intervento di riforma nazionale che hanno seguito il recente periodo emergenziale. Continueremo a lavorare affinché questo ulteriore differimento sia solamente un ulteriore passo verso la definitiva abrogazione delle due imposte.

- **Bonus edilizia (commi 28 e seguenti)**

Il comma 28 prevede le proroghe del Superbonus e dei cc.dd. bonus edilizi "ordinari".

Innanzitutto, viene prorogato il **Superbonus** (articolo 119, DL n. 34/2020), seppure con delle differenziazioni.

È prevista, per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, nonché dalle organizzazioni non lucrative e di volontariato, la proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2023, seguita da un meccanismo di décalage, per cui la detrazione spetterà nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2023, del 70% fino al 31 dicembre 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025. La proroga viene ora estesa anche ai lavori cc.dd. trainati.

Si prevede la proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2022, della detrazione al 110% per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici oppure di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Per il Superbonus destinato a villette e case unifamiliari, nel corso dell'esame al Senato, è stato eliminato il tetto dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro per la fruizione del beneficio; la misura è fruibile a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Viene anche eliminato il riferimento alla destinazione ad abitazione principale, prevista dal testo originario del DDL.

Per gli interventi, infine, effettuati dagli IACP e dalle cooperative, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione spetta anche per le spese sostenute

entro il 31 dicembre 2023, se, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Il Superbonus (con relativo *decalage*) è previsto, con alcune maggiorazioni relative ai limiti di spesa, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, anche per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Recependo il contenuto del DL Antifrodi, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, dovrà farsi riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti con un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Tali prezzi dovranno intendersi applicabili anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio.

Il comma 29 prevede la proroga dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura, con riferimento agli interventi relativi al Superbonus, per le spese sostenute fino al 2025. Inoltre, viene inserita la proroga dell'opzione fino al 2024 per gli interventi edilizi "ordinari" (ecobonus, sismabonus, ristrutturazioni, bonus facciate, installazione di colonnine e pannelli fotovoltaici).

A seguito delle modifiche approvate al Senato, tra le spese detraibili riferite agli interventi edilizi rientrano anche quelle per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni necessarie. Tali detrazioni non si applicano agli interventi di edilizia libera, nonché agli interventi di importo complessivo non superiori a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità o su parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi su facciate degli edifici ubicati in zona A o B.

Con riferimento alle detrazioni per gli interventi di

efficienza energetica – c.d. **ecobonus** – di cui all'articolo 14 del DL n. 63/2013 e alle detrazioni per interventi di **ristrutturazione edilizia**, di cui all'articolo 16 del DL n. 63/2013, il comma 37 prevede la proroga al 31 dicembre 2024.

Vengono, inoltre, istituiti tre fondi per favorire la **transizione ecologica e la decarbonizzazione**:

- il **Fondo italiano per il clima (comma 488)**, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, destinato al finanziamento di interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Al Fondo è destinata una dotazione di risorse pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a decorrere dal 2027, che sarà gestito da Cassa depositi e prestiti (CDP), a cui la norma consente di impiegare le risorse della propria gestione separata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo, sia attraverso finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Il Fondo potrà erogare finanziamenti diretti su iniziative e programmi ad elevato impatto o indirettamente, tramite altre istituzioni finanziarie, europee, sovranazionali o multinazionali, o tramite fondi multilaterali di sviluppo. Potrà, inoltre, concedere garanzie a condizioni di mercato su finanziamenti concessi da banche entro il limite massimo del 50% dell'importo finanziato ed entro un importo massimo non eccedente il 50% delle risorse stanziare. Tali garanzie sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio. Infine, il Fondo potrà assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento, fondi di fondi o capitale di debito, a favore di soggetti privati e

pubblici. Una quota delle risorse del Fondo, nel limite di 40 milioni a decorrere dal 2022, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo medesimo. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, ai fini della costituzione di specifiche sezioni speciali;

- il **Fondo per la transizione industriale (comma 478)**, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, per il sostegno alla transizione industriale, che avrà lo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del Fondo, al quale sarà destinata una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, potranno essere concesse agevolazioni alle imprese che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, sono adottate le disposizioni attuative del Fondo. Considerando le stime di gettito delle aste CO₂ nei prossimi 5 anni – stimabili tra 2,5 e 3,5 Mld/anno – riteniamo che la dotazione del fondo potrebbe essere alimentato fino al 50% dai proventi d'asta dando seguito al nuovo testo della Direttiva ETS, presentato nell'ambito del pacchetto Fit for 55%, con il quale viene previsto l'uso esclusivo degli importi per sostenere gli investimenti in decarbonizzazione. Nel

corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento che elimina il riferimento alla cattura, sequestro e riutilizzo della CO2. Si tratta di una misura fortemente critica. Come sostenuto a più riprese da Confindustria, questa tecnologia costituisce, infatti, un'opzione efficace ed efficiente per la transizione energetica dei settori hard to abate;

- il **Fondo per l'attuazione del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (comma 498)**, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, volto ad assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché il rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro del 2025 e 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Le modalità di utilizzo del Fondo saranno definite con appositi decreti interministeriali che prevederanno anche bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento.
- Viene altresì istituito un fondo per incentivare l'avvio dei **centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (comma 449)**, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023. I centri hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
- Il provvedimento, inoltre, al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con

riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei **piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale (comma 839)**, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

- Sempre in tema di rifiuti, in sede parlamentare è stato approvato un emendamento volto a potenziare il **Piano straordinario di bonifica (comma 840)** e a prevedere disposizioni urgenti in materia di **siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti** (comma 841). In particolare, è negativo il divieto di realizzare impianti per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti nell'area Flegrea.
- Viene inoltre potenziato il **c.d. Bonus idrico (comma 713)**, di cui alla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020); in particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità di accedere al credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.

- Sono inoltre previste misure relative all'**installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari (comma 831)** presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, per cui per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
- Vengono inserite, infine, **misure volte ad accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria (comma 829)**; in particolare, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022 le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del DL 30 aprile 2019, n. 34 (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile).
- Proroga **bonus transizione ecologica (comma 45)**: viene prorogato il credito d'imposta per investimenti in

ricerca e sviluppo in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all'articolo 1, legge 160/2019.

Di seguito il link al provvedimento:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00256&elenco30giorni=false

D.L. 30/12/2021, n. 228 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

È stato pubblicato nella GU del 30 dicembre u.s., n. 309, il DL n. 228 del 2021, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*.

Le misure in materia di transizione ecologica sono contenute all'art. 11 del provvedimento e, in particolare, si segnala quanto segue.

In materia di **etichettatura degli imballaggi**, si prevede la **sospensione dell'art. 219, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, fino al 30 giugno 2022**, in luogo della precedente proroga il cui termine era fissato al 31 dicembre 2021. Inoltre, la norma prevede che **i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022** possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, in luogo della precedente formulazione che fissava il c.d. “salva scorte” al 1° gennaio 2022. Sempre in tema di etichettatura degli imballaggi, il comma 2 della norma in esame dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il

Ministro della transizione ecologica adotta, con **decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura.**

Il comma 3 della disposizione in commento, in tema di **compensazione dei costi indiretti**, dispone che il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'art. 23, comma 8, d.lgs. n. 47 del 2020, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del **31 marzo 2022**, consentendo così più tempo per l'avvio delle relative pratiche.

In tema di **sorveglianza radiometrica** su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, il termine fissato dall'art. 72, comma 4, d.lgs. n. 101 del 2020 – ossia il 31 dicembre 2021 – **viene prorogato di ulteriori 60 giorni, dunque al 1° marzo 2022**. Fino a tale data, quindi, continua ad applicarsi l'art. 2 del d.lgs. n. 100 del 2011 e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al d.lgs. 101 del 2020..

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull'iter di conversione in legge del provvedimento.

Di seguito il link al provvedimento:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00255&elenco30giorni=true

DL "Recovery" – approvazione Legge di conversione

Il 23 dicembre u.s. è stata approvata la legge di conversione del DL 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, c.d. Decreto Recovery.

In materia di ambiente, i principali interventi attengono a:

a) la predisposizione da parte del MEF, di concerto con il MITE, di un decreto per definire i criteri per incentivare **l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura** e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. Inoltre, vengono aumentate le sanzioni in caso di utilizzo di acqua pubblica senza provvedimento autorizzativo o concessorio. Infine, viene fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale;

b) la predisposizione da parte del MITE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con un decreto di natura non regolamentare, di un apposito **Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani** finalizzato a ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del PNRR. La norma, inoltre, prevede che ai fini del Piano d'azione si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 1, co.

800, della legge di Bilancio 2019, con il quale è stato incrementato il fondo per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati e finanziato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica e dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione;

c) le modifiche della disciplina in materia di **VAS** che prevedono, oltre alla riduzione di alcuni termini, anche modifiche all'articolo 13 del Codice dell'Ambiente (Redazione del rapporto ambientale), prevedendo che il rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi faccia riferimento anche a quelli transfrontalieri e che l'autorità competente, oltre a individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e ai quali trasmettere il rapporto preliminare per acquisire i contributi, provveda anche alla loro selezione. Alla Camera si è previsto, altresì, che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, deve specificare i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I e tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, specificare le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;

d) le modifiche alle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (**VIA**), oggetto poi di correttivi in prima lettura. In particolare, si integra la disciplina dettata dall'art. 2, co. 2, del DL n. 243/2016, relativa alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE, pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. L'integrazione prevista è volta a stabilire che, in

caso di inerzia regionale, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione ex art. 8 del medesimo decreto legislativo, provvede alla verifica di assoggettabilità alla VIA regionale (c.d. screening) o alla VIA regionale per i progetti di competenza del Commissario;

e) la previsione, a seguito di modifiche approvate alla Camera, di un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui **sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue**. In base alle disposizioni introdotte, per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico, si dispone poi il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e atti di assenso e si stabilisce inoltre il dimezzamento dei termini stessi. Si prevede un meccanismo di silenzio-assenso per i pareri e gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità;

f) con un emendamento approvato in sede referente, l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e la **riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale** (SIN);

g) modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli **impianti fotovoltaici**. In particolare, la modifica è volta a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da impianti incentivati e installati precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata. Si definisce il termine entro cui il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. Si regola poi il finanziamento della gestione del fine vita di tali impianti, nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico dei medesimi. Si modifica, infine, l'art. 40, co. 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico.

Per la realizzazione degli interventi in materia di **infrastrutture ferroviarie**, vengono previste alcune semplificazioni volte, tra l'altro, a consentire l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, lo svolgimento della conferenza di servizi in forma semplificata, lo svolgimento delle procedure di VIA da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

In sede referente sono stati approvati emendamenti volti a prevedere che:

- la convocazione della conferenza di servizi è effettuata senza il previo espletamento della procedura di accertamento della conformità urbanistico-edilizia;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA, unitamente allo studio di impatto ambientale e contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi;
- gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati

dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA;

- le semplificazioni introdotte dal Decreto in esame si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi.

DL Fiscale

Vi informiamo che è stato pubblicato in GU il testo del DL *"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"*.

Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-20&atto.codiceRedazionale=21G00238&elenco30giorni=true

Albo Nazionale Gestori Ambientali – Deliberazione n. 13 del 14 dicembre 2021

Vi informiamo che con la Deliberazione n. 13 del 14 dicembre l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato la modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea, che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.

In allegato il testo della Deliberazione.

Albo Nazionale Gestori Ambientali – Circolare n.13 del 21.12.2021 – Chiarimenti circa l'efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo

Trasmettiamo in allegato la Circolare in oggetto, contenente chiarimenti in ordine alla validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo dell'Albo e sulla corretta data da inserire all'interno del F.I.R..

Albo Nazionale Gestori Ambientali – Circolare n.14 del 21.12.2021- Attribuzione dei codici dell'EER 20 03 04 e 20 03 06

Si trasmette in allegato la Circolare in oggetto con la quale si forniscono chiarimenti riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell'iscrizione all'Albo nelle categorie 1 e 4 a seguito della conversione del D.L. n.77/2021 e dell'entrata in vigore del D.Lgs n.116/2020.

Albo Nazionale Gestori Ambientali – Circolare n.15 del 22.12.2021 Integrazione circolare n.12 del 15.12.2021 Aggiornamento quiz RT

Trasmettiamo in allegato la Circolare in oggetto dove si comunica che a decorrere dal 15 dicembre 2021 i quiz elencati riguardanti le verifiche RT sono stati eliminati per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi.

Albo Nazionale Gestori Ambientali – Circolare n.16 del 30.12.2021 (Proroga stato di emergenza)

Si trasmette la Circolare in oggetto, con cui si rammenta che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sino al 31 marzo 2022. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Rapporto rifiuti urbani ISPRA – Edizione 2021

Come già precedentemente indicato, è stato presentato dall'ISPRA il Rapporto rifiuti urbani 2021, con i dati relativi all'anno 2020. E' possibile scaricare il Rapporto completo al seguente [link](#).

Secondo i dati pubblicati, nel 2020, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata a 28,9 milioni di tonnellate, in calo del 3,6% rispetto al 2019 (-1,1 milioni di tonnellate).

La percentuale di raccolta differenziata si è attestata al 63% della produzione nazionale, con una crescita di 1,8 punti rispetto al 2019. Nonostante l'emergenza sanitaria da Covid-19 abbia influito significativamente sui consumi nazionali e di conseguenza sulla produzione dei rifiuti, il sistema di gestione delle raccolte differenziate ha, quindi, garantito l'intercettazione dei flussi di rifiuti presso tutte le tipologie di utenze. Inoltre, circa il 51% dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata è stato inviato ad impianti di recupero di materia; il riciclaggio totale, comprensivo delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, si attesta al 54,4% e riguarda le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, vetro, metallo, plastica e legno. **Viene rilevato nel Rapporto che l'aumento della raccolta differenziata ha determinato negli anni una crescente richiesta di nuovi impianti di trattamento, soprattutto per la frazione organica, ma non tutte le regioni dispongono di strutture sufficienti a trattare i quantitativi prodotti.**

Infine, la normativa europea prevede ambiziosi obiettivi di riciclaggio al 2025 e 2030 per i rifiuti di imballaggio che rappresentano uno dei principali flussi monitorati.

Nel 2020, il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio rappresenta l'83,7% dell'immesso al consumo, in aumento di oltre tre punti rispetto al 2019. Tutte le frazioni merceologiche presentano un incremento della percentuale, ad

eccezione di acciaio e alluminio.

Con le attuali metodologie di calcolo, tutte le frazioni di imballaggi raggiungono gli obiettivi di riciclaggio previsti per il 2025, ad eccezione della plastica. Per il riciclaggio di tale frazione, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha inserito tra le proprie missioni il miglioramento della gestione dei rifiuti come strumento fondamentale per l'attuazione dell'economia circolare, prevede fondi per il potenziamento dei sistemi di riciclaggio della plastica mediante riciclo meccanico e chimico in appositi "Plastic Hubs".

[Deliberazione n.13 del 14 dicembre 2021 \(Modulistica rinnovo iscriz cat 6 imprese extra UE\)](#)
[Circolare n.14 del 21.12.2021- Attribuzione dei codici dell'EER 20 03 04 e 20 03 06](#) [Circolare n.15 del 22.12.2021](#)
[Integrazione circolare n.12 del 15.12.2021](#) [Aggiornamento quiz RT](#) [Circolare n.13 del 21.12.2021 – Chiarimenti circa l'efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo](#) [Circolare n.16 del 30.12.2021 \(Proroga stato di emergenza\)](#)

PNRR | Cumulabilità misure – Circolare della Ragioneria Generale dello Stato

scritto da Marcella Villano | Gennaio 5, 2022

In allegato la circolare che la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato lo scorso 31 dicembre per chiarire i profili di cumulo delle misure agevolative adottate nell'ambito del PNRR.

Il documento, facendo seguito alle sollecitazioni di Confindustria, chiarisce che il cosiddetto divieto di doppio finanziamento non è da intendersi come divieto di cumulo di diverse misure agevolative; il predetto principio preclude, invece, che il costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

[Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33 doppio finanziamento](#)

SICUREZZA SUL LAVORO | Circolare INL n. 4/2021 – sospensione dell'attività (DL fiscale)

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 5, 2022

Tra i tanti temi affrontati nel cd DL fiscale, convertito nella legge 215/2021, c'è quello della sicurezza sul lavoro

Si evidenzia in particolare il tema della sospensione dell'attività, che l'Ispettorato nazionale del lavoro torna a commentare con la circolare n. 4/2021.

Riportiamo in allegato il commento alla suddetta circolare, redatto dal nostro Sistema centrale, che consente di evidenziare l'esito positivo dell'azione di confronto di Confindustria con l'Ispettorato ed il Ministero del lavoro, che si sostanzia nella lettura riduttiva della normativa e, quindi, delle concrete ipotesi di sospensione dell'attività.

Restano, ovviamente, le numerose criticità introdotte dal DL fiscale in questa materia.

All.ti

LAVORO | DL 221/2021 proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 5, 2022

Il D.L. 221/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 24 dicembre 2021, in allegato, tra l'altro proroga lo stato di emergenza al **31 marzo 2022**, estendendo di fatto a tale data alcune misure in materia di lavoro, come di seguito indicate.

Green pass nei luoghi di lavoro

Fino al 31 marzo 2021, termine dello stato di emergenza, vige l'obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro (c.d. Green pass base, ovvero rilasciato a seguito di tampone, guarigione o vaccino, tranne che per alcune categorie di lavoratori obbligati alla vaccinazione), sia per quanto riguarda i dipendenti pubblici che quelli privati, con relativo onere, per i datori di lavoro, di effettuare i controlli.

Smart working emergenziale L'articolo 16 del Decreto in commento (punto 16 dell'allegato A) proroga al 31/03/2022 la possibilità di ricorrere allo smart working c.d.semplificato, cioè senza accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con comunicazione massiva al Ministero del Lavoro.

Congedi per genitori

I genitori di figli under 14 con loro conviventi, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa a causa di quarantena o di infezione da Covid-19 potranno fruire sino al prossimo 31 marzo di congedi retribuiti. Previsti altresì astensione dal lavoro non retribuita per genitori con figli dai 14 e fino a 16 anni e congedi a fronte di figli con handicap grave indipendentemente dall'età di questi ultimi.

Lavoratori fragili

I lavoratori c.d.fragili potranno continuare a svolgere di norma l'attività in smart working, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento, fino all'adozione di un decreto ministeriale che individuerà *«le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile»* anche secondo le modalità eventualmente previste dai contratti collettivi. Per tali lavoratori non risulta invece prorogata l'equiparazione dell'assenza dal lavoro, ove la prestazione non può essere resa in modalità agile, al ricovero ospedaliero con relativa indennità.

Si riporta in allegato il testo del D.L. 221/2021.

All.to [DL221](#)